Classificazione olii esausti e attribuzione H14

come noto, ai fini della valutazione della pericolosità del trasporto di un olio esausto, una volta escluse tutte le altre caratteristiche di pericolo previste dall’ADR resta solo da valutare la pericolosità per l’ambiente acquatico. Per far questo si deve far riferimento ai criteri stabiliti al paragrafo 2.2.9.1.10 dell’ADR.
**I rifiuti costituiti da oli lubrificanti esausti** (a meno che non si tratti di oli contenenti paraffine clorurate o metalli pesanti e metalloidi sopra determinate concentrazioni), **non sono QUASI MAI da classificare come pericolosi per l’ambiente acquatico secondo l’ADR e di conseguenza NON gli deve neppure essere attribuita la caratteristica di pericolo H14** (si veda l'articolo nella sezione "primo piano" di Angelo Fiordi [**I criteri per attribuire la caratteristica H14**](http://services.arsed.it/adserver/api/serve/?target=7of2fpp%2fpUnqMp2CSG0heH3bSnmcHccelX%2fmSJa%2b2Rw%3d&nullimage=)). **Far viaggiare cautelativamente tutti gli oli esausti in regime ADR, non tutela di più l'azienda e le fa  sostenere inutili costi**.
I nostri [**esperti di classificazione ADR del gruppo di lavoro dell'Ing. Sergio Benassai**](http://services.arsed.it/adserver/api/serve/?target=7of2fpp%2fpUnqMp2CSG0heENfkFp5e4%2bdZSmVjbJgHYA%3d&nullimage=)  hanno definito il corretto approccio che, partendo dalla norma, consente di classificare correttamente (e NON cautelativamente) i rifuti costituiti da oli lubrificanti esausti.
Ce ne fornisce un'anticipazione l'articolo[**Oli lubrificanti esausti e trasporto in regime ADR**](http://services.arsed.it/adserver/api/serve/?target=7of2fpp%2fpUnqMp2CSG0heOZSu8x3cxtRLtMCXBkJims%3d&nullimage=), del Dr. Angelo Fiordi, docente del **CORSO SPECIALISTICO DI CLASSIFICAZIONE secondo l'ADR delle MERCI PERICOLOSE (inclusi i RIFIUTI)** (**27 feb** [**Bologna**](http://www.arsed.it/events.aspx?id=1001876&cover=true); **17 apr** [**Padova**](http://www.arsed.it/events.aspx?id=1001883&cover=true); **5 giu** [**Milano**](http://www.arsed.it/events.aspx?id=1001890&cover=true)). Durante il corso tale metodo verrà spiegato in maniera esaustiva.

Nella sezione "primo piano", un nuovo contributo di Sergio Benassai ci ricorda che **il capitolo 1.5 dell’ADR prevede la possibilità di Accordi Multilaterali fra i paesi aderenti all’ADR** al fine di consentire alcune deroghe allo stesso ADR.
Finora sono stati predisposti complessivamente 257 Accordi, e di alcuni di questi l’Italia ne è stata addirittura promotrice.
Nell'articolo Benassai ci ricorda  che gli Accordi ancora in vigore e applicabili nel nostro paese sono 5 ([**M202**](/2?id=31498), [**M220**](/2?id=31488), [**M222**](/2?id=31489), [**M237**](/2?id=31583), [**M255**](/2?id=31696)), e ce ne  riassume il contenuto.